

ORIGINALE

N°

Reg.Sent



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI
FIRENZE TERZA SEZIONE
PENALE

N° 2018/004503

Reg.Gen. App

No 2007/018362 N.R.

SEN

TEN

ZA

In

data

23 GIUGNO 2022

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Paola Masi relatore

Giudice dr. Angela Maria Fedelino

Giudice dr. Francesco Pallini

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
consigliere relatore dr. Paola Masi.

Sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

N°Camp.Pe
n

Nel procedimento penale nei confronti di:

lì,

.....

...

Trasmesso estratto

sentenza

alla Procura

Gen. Sede e

Questura di

.....

.....

nCancelliere

A) XXXXdi ----& C. s.n.c. con sede in ___
in persona del legale rappresentante protempore,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
Alessandro Traversi - ASSENTE

-difesa dagli avv. di fiducia Alessandro Traversi del foro di Firenze e Sara
Gennai del foro di Firenze con studio in via San Gallo, 54 Firenze,
sostituiti per delega orale dalla avv. Martina Urban, presente

••••

lì,••••••••••••

trasmessa comunicazione

B) Soc. YYYYcon sede in----, in concordato preventivo, in

ex artt. 15 e 27 Reg. per

l'esecuz.. C.p.p
persona del liquidatore giudiziale e dom. presso quest'ultimo- ASSENTE
-difesa dall'avv. di fiducia Gianna Mercatali del foro di Firenze con studio
in borgo Pinti, 80 Firenze, presente

nCancelliere

IMPUTATI

- Omissis -

li,
.

Fatte

schede e

comunicazi

one

elettorale

Il Cancelliere

1

Con sentenza emessa in data 18.11.2013 dal Tribunale di Firenze nei confronti di B.A.+ 21 imputati le società s.n.c. XXXXdI ----& C. e s.p.a. YYYY, nonché altre, venivano condannate, ai sensi della L. n. 231/2001, la prima alle sanzioni amministrative del pagamento di 350 quote pari ad € 175.000 e del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno in relazione al reato di corruzione contestato al capo M) (*rectius* al capo L), e la seconda a quelle del pagamento di 200 quote pari ad € 100.000 e della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con revoca di quelli eventualmente ottenuti, in relazione al reato di truffa contestato al capo P) (*rectius* al capo O). Il Tribunale riteneva sussistenti i due reati presupposti, in ordine ai quali proscioglieva l'originario imputato G.A., già titolare della San Lorenzo di ----& C. s.n.c., solo perché deceduto, e condannava l'imputato g.l. quale amministratore della YYYY s.p.a. Secondo il Tribunale il primo delitto consisteva nel fatto che attraverso un accordo corruttivo era stata autorizzata la ristrutturazione di un immobile su cui pendeva un'istanza di condono edilizio non ancora definito e indicando per una parte dell'edificio una destinazione urbanistica diversa dal vero, con un risparmio di € 40.000 sugli oneri di urbanizzazione dovuti: la XXXX s.n.c. aveva beneficiato del minor pagamento dei predetti oneri (pag. 70 ss. della sentenza).


Nel delitto di truffa, invece, la società costruttrice YYYY s.p.a. aveva comunicato e fatto risultare al Comune una falsa data di completamento dei lavori, evitando così di essere assoggettata alla penale prevista nella convenzione stipulata con il Comune stesso in caso di ritardo nella consegna dell'opera (pag. 114 ss. della sentenza).

Le predette società, unitamente a molti degli imputati, proponevano appello contro tale decisione e la Corte di Appello, con sentenza in data 23.6.2016, la riformava parzialmente dichiarando, per quanto qui di interesse, estinti per prescrizione i reati di cui ai capi L) e O), cioè i reati presupposti, confermandone però la sussistenza con motivazione che riprendeva ampi stralci della sentenza di primo grado, e confermava le condanne a carico delle società affermando che avevano "tratto lucro dalle condotte corruttive contestate agli amministratori", ma rideterminava l'ammontare di quelle pecuniarie, riducendole per la XXXX s.n.c. ad € 65.000 (250 quote da € 260) e per la YYYY s.p.a. ad € 52.000 (200 quote da € 260), confermando le altre statuizioni.

Le due società, oltre agli imputati B. R. e P. C., proponevano ricorso lamentando la mancanza di motivazione in ordine ad alcuni dei loro motivi di appello e la Corte di Cassazione, in data 29.5.2018, riconosceva fondati i loro ricorsi avendo i giudici di secondo grado omesso di valutare, in particolare, per la XXXX s.n.c. se essa avesse tratto vantaggio dal reato sub L), avendo l'appellante sostenuto che i vantaggi accertati erano andati solo a profitto dei privati, e per la YYYY spa, al momento in concordato preventivo, se sussistesse il reato presupposto, nonché per entrambe le società se sussistessero i requisiti per applicare le sanzioni interdittive. Annullava perciò la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte per un nuovo giudizio in ordine alla "ricorrenza di tutte le condizioni per l'affermazione della loro responsabilità amministrativa e per l'applicazione delle sanzioni, con particolare riguardo a quelle interdittive."

Il nuovo procedimento di appello veniva fissato per l'udienza del 12.3.2020 che veniva però differita d'ufficio, per l'emergenza pandemica, a quella dell'8.4.2021 alla quale le società qui imputate non si presentavano senza addurre alcun legittimo impedimento, venendo dichiarate assenti; il procedimento veniva però rinviato per l'incompatibilità di uno dei componenti del Collegio, così come la successiva udienza del 17.12.2021. Infine all'udienza del 23.6.2022 il presidente svolgeva una breve relazione e le parti concludevano come riportato dal verbale di udienza.


La pronuncia della Suprema Corte rende definitivo solo l'accertamento circa la sussistenza del



reato di cui al capo L), quale reato presupposto per l'irrogazione delle sanzioni alla XXXX s.n.c., mentre per la YYYY è oggetto del nuovo esame anche la sussistenza del reato di truffa contestato al capo O); per entrambe le società, poi, deve essere rivalutata la sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge per la irrogazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive.

I presupposti per l'attribuzione all'ente di una responsabilità per i reati commessi dai propri vertici sono dettati dall'art. 5 L. n. 231/2001 e consistono nel fatto che i reati, quelli previsti dalla legge stessa, siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio e siano commessi da persone che esercitano funzioni di gestione o rappresentanza, o sono sottoposte alla vigilanza di queste; tale responsabilità è esclusa se detti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi o se la società prova la sussistenza di una delle situazioni di cui al successivo art. 6 L. n. 231/2001.

Quanto alla XXXX s.n.c., la sussistenza del reato di corruzione già contestato al capo L) è stata di fatto provata in via definitiva dalla pronuncia della Corte di Appello non più impugnata sul punto, in quanto la declaratoria di prescrizione è stata preceduta dalla disamina dei motivi di appello, che sono stati respinti ribadendo i giudici la sussistenza dell'accordo corruttivo e del vantaggio ricevuto dai pubblici ufficiali corrotti, nonché la sussistenza delle gravi violazioni nel rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del c.d. "Q. K.Residence" sito in ----, in particolare quelle che comportarono il rilascio della concessione calcolando gli oneri di urbanizzazione dovuti dai richiedenti in misura inferiore a quella corretta, con un risparmio per questi ultimi di ben € 40.000. La questione proposta dai ricorrenti è che la società non avrebbe goduto di alcun vantaggio perché i minori oneri di urbanizzazione furono calcolati in relazione solo ai lavori sulla parte dell'immobile che affacciava sulla via di Novoli, falsamente indicando che tale parte avesse una destinazione d'uso "residenziale" mentre anch'essa, come l'altra parte, aveva destinazione "turistico-ricettiva": tale parte dell'immobile era di proprietà di soggetti privati, i quali soli avrebbero quindi, secondo la società ricorrente, beneficiato dell'indebito aumento di volumetria e del risparmio sugli oneri di urbanizzazione. L'affermazione dei ricorrenti è palesemente infondata: l'immobile di cui alla concessione era in realtà unico, o quanto meno doveva diventarlo, al fine di essere interamente destinato ad attività turistico-ricettiva (appunto un residence/hotel), come è ben spiegato nella sentenza di primo grado laddove i giudici hanno descritto l'intervento edilizio contestato come da eseguire su "un immobile posto in via ---- con un seminterrato, parte di un edificio che affaccia su via ---- al quale si accede da via ----", intervento con il quale "realizzare su un lotto libero prospiciente via di ---- un edificio nuovo, sul lato di via ---- dovevano essere fatte delle demolizioni di edifici esistenti". Che l'intervento fosse unico è poi dimostrato senza alcun dubbio dal fatto che la concessione rilasciata era unica, la n. 699/03 del 22.12.2003; nelle intercettazioni tra gli imputati V. e B. riportate nella stessa sentenza, poi, l'immobile viene definito "l'edificio in via di ___ ... quello del G.", confermando quindi che l'intervento edilizio era unico ed aveva ad oggetto un edificio trattato come unico e addirittura non appartenente a detti privati ma al "G.", che nella vicenda compariva quale legale rappresentante della XXXX s.n.c. E' quindi evidente che gli oneri di urbanizzazione vennero calcolati sull'intervento unitario e la loro indebita riduzione andò a beneficio di tutti i soggetti richiedenti la concessione, tra i quali c'era la predetta società. I ricorrenti non hanno mai asserito, e tanto meno dimostrato, che il pagamento degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune per quell'unica concessione edilizia vennero pagati dai vari comproprietari con quote differenziate, ed è al contrario logico ritenere che tutti le abbiano pagate in misura uguale o al massimo commisurata alle quote di proprietà degli edifici esistenti o di quello da realizzare, oppure che essi siano stati pagati dalla sola società costruttrice, quale effettiva richiedente la concessione. La XXXX s.n.c ha quindi beneficiato del



minor importo calcolato per gli oneri di urbanizzazione dovuti per l'unica concessione edilizia a lei rilasciata, risparmiando, per intero o pro-quota, la somma di € 40.000.

La responsabilità della società deve perciò essere confermata: sussiste infatti il requisito di cui all'art. 5 L. n. 231/2001 avendo il suo legale rappresentante commesso il reato al fine di procurare un vantaggio ad essa, quello di pagare un importo minore a titolo di oneri di urbanizzazione, così come motivato dai giudici di primo grado, ed avendo la società tratto un concreto vantaggio da detto reato; il "vantaggio" richiesto dalla norma non è infatti un "profitto", ma qualunque utilità di natura patrimoniale che consegua alla commissione del reato. Deve però prendersi atto che l'entità del vantaggio goduto deve ritenersi non superiore all'importo di € 40.000, perché questo è stato il vantaggio goduto complessivamente da tutti i titolari della concessione edilizia o meglio i proprietari degli edifici, che perciò è stato presumibilmente suddiviso tra tutti. Peraltro anche l'importo complessivo sopra indicato, provato in modo certo, non può essere valutato come "di rilevante entità" in rapporto alle capacità economiche della società stessa, per cui anche se gli oneri di urbanizzazione fossero stati versati per intero dalla sola XXXX s.n.c., che da sola, quindi, avrebbe goduto del risparmio indicato, esso non potrebbe essere valutato come "di rilevante entità".

Pertanto la sanzione pecuniaria irrogata dai giudici di primo grado deve essere ridotta così come già disposto dalla Corte di Appello, limitandola quindi ad euro 65.000 corrispondenti a 250 quote da € 260 ciascuna; non sono concedibili le attenuanti previste dall'art. 12 L. n. 231/2001 perché deve escludersi che il G. abbia agito nell'interesse proprio o di terzi ed il vantaggio ricavato dall'ente, sebbene non elevato, non può certamente essere definito "minimo", "di particolare tenuità" o addirittura nullo, così come non sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c.2 L. cit.

Invece devono essere escluse le sanzioni interdittive originariamente applicate. Queste, infatti, sono applicabili solo quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ovvero vi sia stata reiterazione degli illeciti mentre, per quanto sopra detto, non solo non vi è stata reiterazione degli illeciti ma anche il profitto non può essere ritenuto "di rilevante entità". La sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 18.11.2013, già parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze il 23.6.2016, deve perciò essere ulteriormente riformata rideterminando in € 65.000 le sanzioni pecuniarie inflitte alla XXXX di s.n.c., la cui responsabilità amministrativa viene confermata, e revocando le sanzioni interdittive ad essa applicate.

Quanto alla s.p.a. YYYY, deve essere rivalutata anche la sussistenza del reato presupposto, cioè la truffa contestata al capo O) per avere la società comunicato al Comune false date di completamento dei lavori, in un caso addirittura facendo falsificare la data del sopralluogo effettuato al fine di verificare lo stato dei lavori, evitando così l'applicazione delle penali previste nella convenzione stipulata con il Comune per il ritardo nella consegna dell'opera finita.

La sussistenza di questa condotta è ampiamente dimostrata dalle prove esaminate dai giudici di primo grado: i lavori in questione consistevano nella costruzione di appartamenti da locare a canone locativo agevolato sulla base di due convenzioni che la s.p.a. YYYY aveva stipulato con il Comune di ____, nelle quali era stabilita anche la data di fine lavori, che risultava essere quella del 5.4.2008, e l'importo della penale da corrispondere in caso di ritardo nella consegna degli immobili completati. Che i lavori non fossero stati completati nella data sopra indicata è dimostrato dal fatto che la polizia giudiziaria, compiendo sopralluoghi il 18.4.2008 e il 7.5.2008, rilevò che essi erano ancora in corso; le due telefonate riportate nella sentenza di primo grado ed intercorse tra il progettista e il direttore dei lavori appartenenti alla società costruttrice dimostrano poi quale fosse l'entità dei lavori che all'11.3.2008 e al 2.4.2008 non erano completati, tale da non consentire di ritenerli mere opere di rifinitura, come asserito dalla società nel suo atto di appello, atteso che senza di essi lo stesso direttore dei lavori ammetteva che non era concedibile l'abitabilità ai singoli appartamenti. Infatti dalle predette intercettazioni si evince che trattavasi, tra l'altro, di completare le scale e le finestre, e dai documenti acquisiti risulta che sicuramente non erano stati ancora installati dei filtri anti-fumo. La comunicazione di



fine lavori venne presentata dal direttore degli stessi al Comune con la data del 4.4.2008 e confermata dal tecnico comunale ----che in dibattimento ha asserito di avere effettuato sopralluoghi il 2 e il 7.4.2008, constatando a suo parere che i lavori erano terminati. Circa le modalità incredibilmente superficiali di tali controlli, come descritte dal tecnico stesso, e circa la falsità di almeno uno dei verbali di sopralluogo quanto alla data della sua effettuazione si rimanda alla sentenza di primo grado, alle pagg.124-125, anche perché non è stata impugnata la valutazione del Tribunale in ordine alla falsità della data di completamento dei lavori: questa, quindi, è sicuramente falsa stante l'ampiezza e convergenza delle prove acquisite sul punto.

La società contesta la sussistenza del reato di truffa sostenendo non essere stati messi in atto artifici e raggiri da parte degli imputati, perché l'onere di controllare se i lavori erano completati ricadeva sul Comune e la dichiarazione inviata dal direttore dei lavori era del tutto priva di efficacia e quindi inidonea anche ad ingannare l'ente pubblico. Questa affermazione non è corretta: il Comune aveva un ovvio diritto e dovere di verifica, ma è onere del soggetto che stipula una convenzione con l'ente pubblico quello di rispettare le condizioni concordate e di non rendere dichiarazioni menzognere. Nel caso di specie la non veritiera dichiarazione di fine lavori è stata inviata entro il termine stabilito con la finalità di ingannare il Comune stesso e confidando in un ritardo nel controllo dello stato del cantiere, come si comprende dalle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, nelle quali il progettista parla di controlli che non avverranno prima del mese di settembre, o nella superficialità del controllo stesso da parte del tecnico comunale, che veniva abitualmente effettuato con le modalità descritte dal tecnico M. e riportate nella sentenza appellata: si è trattato quindi di un raggirato astrattamente idoneo a trarre in inganno l'ente pubblico circa il rispetto della data di fine dei lavori, essendo irrilevante, per la sua qualificazione come "artificio o raggirato", il fatto che si tratti di un atto privato non soggetto all'obbligo di veridicità, come sottolineato dal procuratore generale nelle sue conclusioni.

E' vero che il Comune avrebbe potuto scoprire l'inganno effettuando il controllo accurato che aveva il potere di eseguire, e che quindi l'idoneità della falsa dichiarazione ad ingannare il Comune deriva anche dalla superficialità e intempestività di tale controllo, ma è notorio che nel reato di truffa l'eventuale mancanza di diligenza da parte della vittima, peraltro solitamente indotta dalla previa conquista della fiducia da parte del medesimo truffatore oltre che dai suoi raggiri, è irrilevante e comunque non esclude l'idoneità dell'inganno. Nel caso di specie i truffatori, oltre a predisporre il raggirato consistente nell'inviare una comunicazione di fine lavori non veritiera, confidavano con evidenza sulla inevitabile superficialità dei controlli, a loro nota perché già manifestatasi nei controlli effettuati in precedenza dal medesimo tecnico comunale. Questi ha detto chiaramente, come riportato nella sentenza di primo grado, che la scarsità di personale addetto a tale attività ("c'ero io e un altro funzionario a fare queste cose, siamo in due e basta") impediva di effettuare sopralluoghi approfonditi, per cui spesso i suoi controlli erano generici e superficiali "mentre tomo a casa ... normalmente viaggio in motorino ... mi fermo, do un'occhiata..." e in ordine alla fine dei lavori in un immobile contenente molti alloggi "nel sopralluogo ne vedo tre o quattro, cinque, quanti ne vedo ... naturalmente non sono in grado di sapere se un alloggio me lo lasciano indietro ed è da finire. Ma in linea generale il grosso è finito". Il Comune, quindi, non è stato omissivo né inerte come sostenuto nell'atto di appello, perché ha svolto il controllo sulla veridicità della comunicazione inviata dalla società costruttrice, ma la carenza di personale rendeva tali controlli sempre superficiali oltre che parziali, ed i truffatori hanno palesemente approfittato di tali modalità, a loro note, per ingannare il Comune tramite il suo tecnico, mostrandogli solo gli elementi esteriori, il "grosso" del lavoro, per indurlo a non contestare la loro comunicazione e a non rilevare la falsità.

Deve poi sottolinearsi che il reato di truffa è contestato anche in ordine al mancato utilizzo di materiali di bio-edilizia come previsto dal bando: anche questa violazione è stata provata attraverso i sopralluoghi della polizia giudiziaria e le intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, essendo stato lo stesso direttore dei lavori ad ammettere,



parlando con il progettista, che "noi di bio-edilizia non ci s'ha una mazza". La sussistenza di questa violazione al bando e alle convenzioni, che ha comportato un risparmio nei costi di costruzione per la s.p.a. YYYY, non è stata negata nell'atto di appello né è stata impugnata la parte della sentenza che l'ha ritenuta dimostrata, per cui la truffa contestata al capo O) sussiste anche sotto questo profilo.

E' quindi provata in modo sufficiente per la condanna la sussistenza del delitto di truffa contestato al capo O), perché sono stati messi in atto artifici idonei a trarre in inganno il Comune circa l'epoca di fine dei lavori e la qualità dei materiali utilizzati, ed è stato realizzato un vantaggio economico con pari danno per la vittima consistito sia nel risparmio sui costi della costruzione consegnando all'ente pubblico committente degli immobili di qualità inferiore a quella pattuita e pagata, sia nel non pagare la penale che il Comune, a causa dell'inganno subito, non ha potuto applicare. Deve però prendersi atto che il profitto costituito dal risparmio sui costi di costruzione non è stato accertato e quantificato, e che quindi può ritenersi dimostrato solo il profitto conseguito impedendo agli enti pubblici committenti di applicare le penali previste, contestate nell'imputazione come pari ad € 10.800 quanto alla penale irrogabile dal Comune ed € 8.124,84 quanto a quella irrogabile dalla Regione. In ordine a quest'ultima, però, non sono state svolte indagini per accertare se la sua omessa irrogazione sia dovuta ad una truffa o ad una mera omissione dell'ente, per cui l'unico importo sicuramente qualificabile come profitto del delitto contestato è quello relativo alla penale non irrogata dal Comune. Non vi è dubbio che esso rappresenti il "profitto" previsto dall'art. 640 cp, che può consistere in qualunque utilità patrimoniale conseguita tramite l'inganno, così come il danno per la vittima consiste in qualunque perdita a livello patrimoniale o mancato incasso di una somma dovuta (cfr. sul punto Cass. Sezioni Unite n. 155 del 29.9.2011). Tale "profitto" costituisce anche il vantaggio richiesto dall'art. 5 L. n. 231/2001, perché la penale avrebbe dovuto essere applicata alla s.p.a. YYYY ed il suo mancato pagamento rappresenta appunto l'utilità di natura patrimoniale di cui questa ha beneficiato grazie al reato commesso dal personale legato alla stessa, che agiva sotto il controllo e secondo le direttive del legale rappresentante della società, il quale è stato infatti condannato in primo grado per tale reato ed in seguito solo prosciolto per la sua intervenuta prescrizione.

Il motivo di appello nel merito è dunque infondato e deve essere respinto, essendo ampiamente provata la responsabilità dell'ente per la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 5 L. n. 231/2001.

Sono invece accoglibili le richieste in tema di trattamento sanzionatorio. L'importo costituente il vantaggio goduto illecitamente dalla società deve essere contenuto, come detto, in quello di € 10.800 relativo alla penale non versata al Comune, che è certamente modesto e tale da non consentire l'irrogazione di una sanzione elevata quale quella comminata dai giudici di primo grado. Il valore della singola quota applicabile deve

quindi essere contenuto in misura prossima al minimo, quale quella di € 260, ed il numero delle quote deve essere ridotto a 200: la gravità dell'inganno e le modalità non rispettose delle convenzioni con cui la società ha svolto i lavori commissionati dall'ente pubblico rendono infatti necessario applicare una sanzione superiore al minimo edittale, che svolga un sufficiente effetto deterrente. Inoltre non sono concedibili neppure in questo caso le attenuanti previste dall'art. 12 L. n. 231/2001 perché il vantaggio ricavato dalla società, sebbene non elevato, non può certamente essere definito "minimo", "di particolare tenuità" o addirittura nullo.

Devono inoltre essere escluse le sanzioni interdittive originariamente applicate perché anche in questo caso il profitto accertato non è stato "di rilevante entità" e non risulta alcuna reiterazione degli illeciti; la sentenza di primo grado deve quindi essere riformata anche sotto questo profilo.

La sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 18.11.2013, come parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza emessa in data 23.6.2016, deve quindi essere ulteriormente riformata non solo rideterminando in € 65.000 le sanzioni pecuniarie inflitte alla XXXX s.n.c., ma anche rideterminando in € 52.000 quelle inflitte alla YYYY s.p.a. (ora in concordato preventivo), e revocando le sanzioni interdittive applicate a carico di ciascuna delle predette società; essa deve invece essere confermata in tutte le altre statuizioni.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 605 e 627 cpp,
giudicando in sede di rinvio disposto con sentenza emessa in data 29.5.2018 dalla Corte di Cassazione nei confronti delle società XXXX s.n.c. e YYYY s.p.a. in concordato preventivo, in parziale riforma della sentenza emessa in data 18.11.2013 dal Tribunale di Firenze come parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza emessa in data 23.6.2016, ridetermina le sanzioni pecuniarie loro inflitte in:
euro 65.000 a carico della XXXXdi s.n.c. in persona del legale rappresentante,
ed euro 52.000 a carico della YYYY s.p.a. in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante.
Revoca le sanzioni interdittive inflitte a ciascuna di esse.
Conferma nel resto
Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.
Firenze, 23.6.2022

IL PRESIDENTE rel.
dr.Paola MASI

